

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

|                |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| (BA) TUCCI     | Presidente                                                |
| (BA) VITERBO   | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) BARTOLINI | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) CIPRIANI  | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) QUARTA    | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore NICOLA CIPRIANI

Seduta del 09/12/2024

## FATTO

A. In relazione a un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento, stipulato in data 23/02/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 01/01/2020, la ricorrente si rivolge all'Arbitro, al quale chiede la condanna al pagamento dell'importo complessivo di € 580,69, calcolato secondo il criterio pro rata temporis, a titolo di rimborso della quota non maturata delle spese di istruttoria, oltre a € 127,09 a titolo di retrocessione integrale delle commissioni di estinzione, nonché oltre alla restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute, alla rifusione delle spese per assistenza difensiva e agli interessi legali maturati dalla data del reclamo.

B. Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese della ricorrente, eccependo: che tutti gli oneri connessi al finanziamento sono chiaramente indicati nel modulo SECCI e che le commissioni di istruttoria sono up-front poiché ineriscono a costi che, per loro intrinseca natura, sono a maturazione immediata; che la "commissione di estinzione anticipata" risulta regolarmente pattuita dalle parti (ex art. 125-sexies T.U.B., comma 2) e addebitata nella misura dell'1% del debito residuo; la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva. Pertanto, l'intermediario chiede di respingere integralmente il ricorso.

## DIRITTO

1. La controversia concerne la richiesta di un consumatore di ottenere, a seguito della estinzione anticipata di un finanziamento, il rimborso dei costi relativi alla vita residua del contratto (art. 125-sexies t.u.b.).

2. Preliminarmente, il Collegio rileva che il contratto di finanziamento è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del t.u.b.

3. Ai fini della individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie, il Collegio innanzi tutto richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero totale delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Inoltre, il Collegio ricorda che – dopo l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la c.d. sentenza "Lexitor" (CGUE, 11.9.2019) - il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: "a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

Orbene, tale orientamento era stato in parte rimodulato dopo la modifica dell'art. 125-sexies t.u.b. ad opera del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021 (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 21676/2021). Sennonché, sul tema è intervenuta la Corte costituzionale che, con la decisione n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Pertanto, sulla scorta della pronuncia della Corte costituzionale, i Collegi territoriali hanno ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019, sopra richiamata. Hanno inoltre condiviso la non retrocedibilità degli oneri erariali.

Il quadro normativo e interpretativo sopra sintetizzato è stato di recente confermato dal sopravvenuto d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito in l. 9 ottobre 2023, n. 136.

In definitiva, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, con riferimento alla retrocessione degli oneri non maturati, il Collegio ritiene che i criteri da applicare siano: a) criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso) per i costi recurring; b) metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), in assenza di una diversa previsione pattizia, per i costi up front; c) non rimborsabilità degli oneri erariali.

4. L'applicazione al caso di specie dei criteri sopra illustrati porta a ritenere che le domande restitutorie formulate dalla ricorrente siano meritevoli di parziale accoglimento.



5. In particolare, il Collegio, conformemente ai propri precedenti (Collegio di Bari, decisione n. 921/2024; decisione n. 920/2024; decisione n. 10998/2024; decisione n. 10179/2024) accerta la natura up front delle commissioni di istruttoria.

Pertanto, in base ai criteri sopra illustrati, la ricorrente ha diritto al rimborso di € 338,00, come emerge dal seguente prospetto, che tiene conto delle restituzioni già operate, delle quali risulta evidenza in atti:

|                             | % restituzioni |
|-----------------------------|----------------|
| - in proporzione lineare    | 53,33%         |
| - in proporzione alla quota | 31,03%         |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| tot rimborsi ancora dovuti | € 338 |
| interessi legali           | si    |

6. In ordine alla richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata, il Collegio richiama il principio di diritto enunciato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 5909/2020, in virtù del quale la previsione di cui all'art. 125-sexies, comma 2, t.u.b. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento, va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Inoltre, l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, t.u.b. deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito (cfr. decisione n. 11679/21 del Collegio di Coordinamento).

Orbene, nel caso di specie, si deve osservare che il c.d. “importo rimborsato in anticipo” è superiore alla soglia di € 10.000,00, nonché che l’intermediario ha calcolato l’indennizzo in misura di poco inferiore all’1% del debito residuo, al netto della quota insoluta.

Per di più, la ricorrente si è limitata a chiedere il rimborso della commissione di estinzione anticipata, senza però contestare una erronea quantificazione dell'addebito effettuato nel conteggio estintivo e senza dimostrare che l'importo corrisposto fosse privo di giustificazione. Pertanto, l'indennizzo per anticipata estinzione può considerarsi legittimamente quantificato e richiesto, con la conseguenza che la domanda della ricorrente sul punto non risulta meritevole di accoglimento.

7. Allo stesso modo, non può trovare accoglimento la richiesta di restituzione delle quote asseritamente versate in eccedenza, dal momento che la ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione a supporto della sua pretesa.

8. Infine, non è meritevole di accoglimento la richiesta di rimborso delle spese per l'assistenza legale, stante il carattere seriale della controversia.

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 338,00 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI